

Traduzione esterna

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Commissione per i problemi economici e monetari

2007/0195(COD)

11.3.2008

EMENDAMENTI

8 - 80

Progetto di parere
di Ján Hudacký
(PE400.564v01-00)

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Proposta di direttiva – atto modificativo
(COM(2007)0528 – C6-0316/2007 – 2007/0195(COD))

AM_Com_LegOpinion

Emendamento 8
Sahra Wagenknecht

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) L'Unione europea ha fissato l'obiettivo di portare al 20% entro il 2020 la quota del fabbisogno totale di energia proveniente da fonti rinnovabili. È opportuno predisporre ogni misura utile a garantirne il conseguimento, dando priorità a questa forma di generazione ogniqualvolta sia possibile.

Or. de

Emendamento 9
Sahra Wagenknecht

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) In molti Stati membri i mercati dell'energia sono dominati dai grandi operatori. È quindi opportuno conferire alle autorità di regolamentazione il potere di individuare l'eventuale posizione dominante sul mercato di un'impresa di elettricità e provvedere affinché la quota coperta da tali imprese nei pertinenti mercati sia limitata a medio termine al 20%.

Or. de

Emendamento 10
Sahra Wagenknecht

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Per garantire la sicurezza operativa della rete, stimolare gli investimenti nelle infrastrutture di rete e premettere un accesso senza discriminazioni, le reti energetiche devono divenire di proprietà pubblica.

Or. de

Emendamento 11
Bernhard Rapkay, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Solo eliminando l'incentivo, connaturato alle imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione della proprietà – la quale implica che il proprietario della rete venga designato come gestore della rete e operi indipendentemente dalle imprese di fornitura e di generazione – rappresenta **chiaramente il modo più efficace e più stabile** per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità, adottata il 10 luglio 2007, ha definito la separazione della proprietà a livello di trasmissione come il mezzo più efficace

(7) Solo eliminando l'incentivo, connaturato alle imprese verticalmente integrate, a praticare discriminazioni nei confronti dei loro concorrenti in fatto di investimenti e di accesso alla rete si potrà garantire una separazione effettiva delle attività. La separazione della proprietà – la quale implica che il proprietario della rete venga designato come gestore della rete e operi indipendentemente dalle imprese di fornitura e di generazione – rappresenta **un modo efficace e stabile** per risolvere il suddetto intrinseco conflitto d'interessi e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione sulle prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità, adottata il 10 luglio 2007, ha definito la separazione della proprietà a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere

per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nelle infrastrutture, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. Conseguentemente, gli Stati membri devono provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un'impresa di generazione o di fornitura, neppure disponendo, in qualità di azionisti di minoranza, del potere di impedire l'adozione di decisioni di importanza strategica come gli investimenti e, allo stesso tempo, detenere una qualsiasi partecipazione in un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione, né esercitare un qualsiasi controllo su di essi. Per converso, il controllo esercitato su un gestore di sistemi di trasmissione esclude la possibilità di detenere una partecipazione in un'impresa di fornitura o di esercitare diritti su di essa.

in modo non discriminatorio gli investimenti nelle infrastrutture, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato. Conseguentemente, gli Stati membri devono provvedere affinché le stesse persone non siano abilitate ad esercitare controlli su un'impresa di generazione o di fornitura, neppure disponendo, in qualità di azionisti di minoranza, del potere di impedire l'adozione di decisioni di importanza strategica come gli investimenti e, allo stesso tempo, detenere una qualsiasi partecipazione in un sistema di trasmissione o in un gestore di sistemi di trasmissione, né esercitare un qualsiasi controllo su di essi. Per converso, il controllo esercitato su un gestore di sistemi di trasmissione esclude la possibilità di detenere una partecipazione in un'impresa di fornitura o di esercitare diritti su di essa.

Or. de

Motivazione

Non è corretto affermare che la separazione della proprietà rappresenta il modo più efficace e più stabile per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti. Quest'ultima è legata a condizioni molto più complesse, come ad esempio un giusto grado di regolamentazione. Anche dopo una separazione della proprietà la rete rimane un monopolio naturale che deve essere regolamentato.

Emendamento 12 Bernhard Rapkay, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Grazie alle disposizioni relative a una separazione societaria efficace ed efficiente le imprese verticalmente integrate potranno mantenere la proprietà

degli elementi patrimoniali della rete assicurando al tempo stesso l'effettiva separazione degli interessi, sempre che la società di rete eserciti tutte le funzioni di un gestore di rete, venga adottata una regolamentazione dettagliata e vengano istituiti efficaci meccanismi di controllo.

Or. de

Motivazione

Agli Stati membri deve essere lasciata la possibilità di una terza opzione, che non ha forti incidenze sulle strutture proprietarie nazionali e consente alle imprese integrate verticalmente di continuare ad assicurare una gestione generale della rete nel rispetto di rigorose condizioni.

Emendamento 13 **Christian Ehler**

Proposta di direttiva – atto modificativo **Considerando 11**

Testo della Commissione

(11) Quando un'impresa proprietaria del sistema di trasmissione fa parte di un'impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra *la separazione delle strutture proprietarie e, in via di deroga, l'istituzione di gestori di rete indipendenti dagli interessi della fornitura e della generazione. La piena efficacia della formula del gestore di sistema indipendente dovrà essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle società verticalmente integrate, agli Stati membri deve essere altresì riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni della società integrata in azioni della società*

Emendamento

(11) Quando un'impresa proprietaria del sistema di trasmissione fa parte di un'impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra *varie opzioni*.

che gestisce la rete e azioni della residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l'obbligo della separazione proprietaria.

Or. de

Motivazione

Introduzione di nuove misure per il completamento del mercato interno dell'energia.

Emendamento 14
Bernhard Rapkay, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Quando un'impresa proprietaria del sistema di trasmissione fa parte di un'impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione delle strutture proprietarie ***e, in via di deroga***, l'istituzione di gestori di rete indipendenti dagli interessi della fornitura e della generazione. La piena efficacia della formula del gestore di sistema indipendente dovrà essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle società verticalmente integrate, agli Stati membri deve essere altresì riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni della società integrata in azioni della società che gestisce la rete e azioni della residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l'obbligo della separazione proprietaria.

Emendamento

(11) Quando un'impresa proprietaria del sistema di trasmissione fa parte di un'impresa integrata verticalmente, occorre quindi dare agli Stati membri la possibilità di operare una scelta tra la separazione delle strutture proprietarie, l'istituzione di gestori di rete indipendenti dagli interessi della fornitura e della generazione ***e la separazione societaria efficace ed efficiente dei gestori dei sistemi di trasmissione***. La piena efficacia della formula del gestore di sistema indipendente dovrà essere garantita da specifiche disposizioni supplementari. Al fine di salvaguardare interamente gli interessi degli azionisti delle società verticalmente integrate, agli Stati membri deve essere altresì riconosciuta la facoltà di effettuare la separazione proprietaria tramite cessione diretta di azioni oppure tramite frazionamento delle azioni della società integrata in azioni della società che gestisce la rete e azioni della residuante impresa di fornitura e generazione, purché sia osservato l'obbligo della separazione proprietaria.

Motivazione

Agli Stati membri deve essere lasciata la possibilità di una terza opzione, che non ha forti incidenze sulle strutture proprietarie nazionali e consente alle imprese integrate verticalmente di continuare ad assicurare una gestione generale della rete nel rispetto di rigorose condizioni.

Emendamento 15**Christian Ehler****Proposta di direttiva – atto modificativo****Considerando 20***Testo della Commissione*

(20) Prima dell'adozione, **da parte della Commissione**, di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia e il Comitato europeo dei regolatori dei mercati dei valori mobiliari (CESR) devono cooperare per svolgere un'analisi **e fornire consulenza alla Commissione** sul contenuto dei suddetti orientamenti. L'Agenzia e il Comitato devono altresì cooperare per svolgere un'indagine e fornire consulenza sull'opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di energia elettrica e su strumenti derivati sull'elettricità ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.

Emendamento

(20) Prima dell'adozione di orientamenti che definiscano le prescrizioni in tema di conservazione dei dati, l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia e il Comitato europeo dei regolatori dei mercati dei valori mobiliari (CESR) devono cooperare per svolgere un'analisi **sul contenuto dei suddetti orientamenti e fornire consulenza**. L'Agenzia e il Comitato devono altresì cooperare per svolgere un'indagine e fornire consulenza sull'opportunità di assoggettare le transazioni su contratti di fornitura di energia elettrica e su strumenti derivati sull'elettricità ad obblighi di trasparenza prima e/o dopo gli scambi e, in caso affermativo, sul contenuto delle relative prescrizioni.

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 16
Sahra Wagenknecht

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Per affrontare il problema della povertà energetica, gli Stati membri devono elaborare programmi d'azione nazionali per garantire la fornitura di energia ai clienti vulnerabili. È necessario a tal fine un approccio integrato che preveda tariffe sociali e il potenziamento dell'efficienza energetica delle abitazioni. La presente direttiva dovrà creare almeno le premesse per un'azione positiva, in termini di modelli di prezzo, nei confronti dei clienti vulnerabili.

Or. de

Emendamento 17
Andrea Losco

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(22 ter) La cooperazione regionale va sviluppata ulteriormente per giungere a una rete elettrica europea pienamente integrata, che consenta ai mercati nazionali UE dell'elettricità di operare congiuntamente.

Or. en

Motivazione

La direttiva in esame deve mirare a una rete elettrica realmente europea e, a tal fine, il collegamento tra queste regioni è una tappa indispensabile.

Emendamento 18
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) In particolare, la Commissione deve essere abilitata ad adottare gli orientamenti necessari per conseguire il livello di armonizzazione minimo necessario per conseguire gli obiettivi della direttiva 2003/54/CE. In quanto misure di portata generale e intese a completare la direttiva 2003/54/CE mediante l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 19
Benoît Hamon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

**(1 bis) L'articolo 3, paragrafo 2, è
sostituito dal seguente:**

"2. Nel pieno rispetto delle pertinenti

disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. Tali obblighi possono in particolare assumere la forma di una regolamentazione dei prezzi delle forniture, fra cui la fissazione di un prezzo massimo per la fornitura di elettricità ai clienti finali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.”

Or. fr

Motivazione

E' importante salvaguardare in modo esplicito la facoltà per gli Stati membri di regolamentare il prezzo della fornitura di un servizio essenziale quale l'elettricità. Sul modello delle normative europee in materia di telefonia mobile, gli Stati membri devono poter fissare un prezzo massimo per la fornitura di energia elettrica ai clienti finali.

Emendamento 20
Heide Rühle, Alain Lipietz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

*(1 bis) L'articolo 3, paragrafo 2, è
sostituito dal seguente:*

2. Nel pieno rispetto delle pertinenti disposizioni del trattato, in particolare dell'articolo 86, gli Stati membri possono, nell'interesse economico generale, imporre alle imprese che operano nel settore dell'energia elettrica obblighi relativi al servizio pubblico concernenti la sicurezza, compresa la sicurezza dell'approvvigionamento, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture, nonché la tutela ambientale, compresa l'efficienza energetica, *obiettivi comunitari per l'utilizzo delle energie rinnovabili* e la protezione del clima. Questi obblighi sono chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili, e garantiscono alle società dell'Unione europea che operano nel settore dell'energia elettrica parità di accesso ai consumatori nazionali. In materia di sicurezza dell'approvvigionamento, di efficienza energetica/gestione della domanda e per il conseguimento degli obiettivi *in materia di ambiente e di energia rinnovabile* di cui al presente paragrafo, gli Stati membri possono attuare una programmazione a lungo termine, tenendo conto della possibilità che terzi chiedano l'accesso al sistema.

Or. en

Motivazione

La proposta di adottare target vincolanti per l'uso dell'energia rinnovabile – 20% entro il 2020 – richiederà iniziative specifiche nel settore dell'elettricità che potranno divergere da quelle relative alla protezione dell'ambiente.

Emendamento 21
di Sahra Wagenknecht

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 5, comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) All'articolo 3, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

“Per combattere la povertà energetica, gli Stati membri devono garantire il diritto di tutte le famiglie a ricevere forniture di energia elettrica. I clienti vulnerabili dovranno poter beneficiare di tariffe sociali. Gli eventuali ritardi di pagamento o l'insolvibilità dei clienti vulnerabili non possono dar luogo alla risoluzione del contratto di allacciamento.”

Or. de

Emendamento 22
Bernhard Rapkay, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente paragrafo 10:

soppresso

“10. La Commissione può adottare le modalità di applicazione del presente

articolo. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3."

Or. de

Motivazione

Gli obblighi di servizio pubblico sono già disciplinati dalla direttiva in vigore, per cui non è opportuno che la Commissione adotti orientamenti al riguardo.

Emendamento 23
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 3 – paragrafo 10

Testo della Commissione

“10. La Commissione **può adottare** le modalità di applicazione del presente articolo. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, **sono adottate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.”

Emendamento

“10. La Commissione **può modificare** le modalità di applicazione del presente articolo. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, **sono modificate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3”.

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 24
Heide Rühle, Alain Lipietz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 3 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Per controbilanciare l'impatto negativo della liberalizzazione in termini di uso efficiente dell'energia elettrica, gli Stati membri provvedono a che almeno il 2% delle entrate complessive provenienti dai consumatori civili sia speso per finanziare programmi di efficienza energetica e di misurazione dal lato della domanda per i consumatori civili. Le imprese elettriche pubbliche e private, le società di servizi energetici, gli enti locali e regionali e le organizzazioni non governative potranno chiedere di far ricorso al fondo per finanziare o cofinanziare il lancio di programmi di efficienza energetica destinati ai consumatori civili, e in particolare ai consumatori vulnerabili. La gestione e i criteri di assegnazione dei fondi saranno decisi secondo il principio di sussidiarietà.

Or. en

Motivazione

Il mercato liberalizzato dell'elettricità denota una tendenza all'aumento della domanda. Essendo i costi di transazione per i servizi di efficienza energetica nel caso dei consumatori domestici, più elevati che per i grandi utenti, il modo migliore per promuovere l'efficienza energetica a tale livello è la creazione di un fondo. Trattasi di uno strumento che ha dato risultati quanto mai positivi in Danimarca, Regno Unito, Paesi Bassi e in un certo numero di stati USA, in termini di protezione ambientale, di riduzione generale dei costi per il consumatore e per l'intera società e di posti di lavoro.

Emendamento 25
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis

Testo della Commissione

Gli Stati membri cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali quanto meno a livello regionale. In particolare, **gli Stati membri promuovono** la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e favoriscono la coerenza fra le loro legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio geografico coperto *dalle cooperazioni regionali* deve essere conforme alle aree geografiche definite dalla Commissione a norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica."

Emendamento

Le amministrazioni degli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali quanto meno a livello regionale. In particolare, **assicurano** la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e favoriscono **la convergenza e** la coerenza fra le loro legislazioni e regolamentazioni. Lo spazio geografico coperto *dalla cooperazione regionale* deve essere conforme alle aree geografiche definite dalla Commissione a norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica."

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe promuovere iniziative regionali di integrazione del mercato quale indispensabile passo verso un mercato europeo unico dell'energia.

Iniziative come l'interconnessione dei mercati dell'elettricità di Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia e Germania favoriscono la concorrenza e la sicurezza dell'approvvigionamento, grazie a un utilizzo ottimale delle infrastrutture e a una maggiore trasparenza e liquidità del mercato. L'obiettivo finale è quello di instaurare un mercato unico europeo dell'energia.

Emendamento 26
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis

Testo della Commissione

Gli Stati membri cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali quanto meno a livello regionale. In particolare, gli Stati membri promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e favoriscono la coerenza fra le loro legislazioni e regolamentazioni. ***Lo spazio geografico coperto dalle cooperazioni regionali deve essere conforme alle aree geografiche definite dalla Commissione a norma dell'articolo 2 nonies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.***

Emendamento

1. Gli Stati membri cooperano tra di loro per l'integrazione dei mercati nazionali quanto meno a livello regionale. In particolare, gli Stati membri promuovono la cooperazione dei gestori delle reti a livello regionale e favoriscono la coerenza fra le loro legislazioni e regolamentazioni.

Or. en

Motivazione

I coordinatori regionali possono svolgere un importante ruolo di facilitazione del dialogo fra gli Stati membri, soprattutto in tema di investimenti transfrontalieri.

Emendamento 27
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Su richiesta congiunta degli Stati membri la cui cooperazione a livello regionale abbia incontrato notevoli difficoltà, la Commissione può designare un coordinatore regionale d'intesa con tutti gli Stati membri interessati.

Or. en

Motivazione

I coordinatori regionali possono svolgere un importante ruolo di facilitazione del dialogo fra gli Stati membri, soprattutto in tema di investimenti transfrontalieri.

Emendamento 28
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 5 bis – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Il coordinatore regionale promuove la cooperazione a livello regionale fra le autorità di regolamentazione e ogni altra competente autorità pubblica nazionale, gli operatori di rete, le borse energetiche, gli utenti e i soggetti operanti sul mercato. In particolare deve:

a) promuovere nuovi efficaci investimenti in interconnessioni. A tal fine egli assiste gli operatori dei sistemi di trasmissione nell'elaborazione dei loro piani di interconnessione regionale e contribuisce al coordinamento delle loro decisioni di investimento e, se del caso, della loro procedura di open season;

b) promuovere l'uso efficiente e sicuro delle reti. A tal fine egli contribuisce al coordinamento fra operatori di sistemi di

trasmissione, autorità nazionali di regolamentazione e altre competenti autorità pubbliche nazionali elaborando meccanismi comuni di allocazione e di salvaguardia;

c) sottoporre alla Commissione e agli Stati membri interessati una relazione annuale che esponga i progressi realizzati nella regione e illustri le difficoltà o gli ostacoli che rischiano di impedire progressi.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'altra via per conseguire l'obiettivo del mercato unico. I coordinatori regionali possono svolgere un importante ruolo di facilitazione del dialogo fra gli Stati membri, soprattutto in tema di investimenti transfrontalieri.

Emendamento 29

Heide Rühle, Alain Lipietz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) È inserito il seguente articolo 7 bis:

Articolo 7 bis

Divieto di nuove capacità di generazione che comportino l'emissione di elevati livelli di biossido di carbonio

Nel quadro delle disposizioni degli articoli 6 e 7, gli Stati membri non autorizzano nuove capacità di generazione che in fase di esercizio determinino emissioni di biossido di carbonio nell'atmosfera superiori a [XXX] grammi per kilowattora di elettricità prodotta.

Or. en

Motivazione

Il rapporto Stern (Stern Review) del 2006 conclude che se non si riuscirà a stabilizzare adeguatamente le concentrazioni di gas serra, si registrerà in tutto il mondo una perdita di almeno il 20% del PIL. L'impatto sul funzionamento del mercato interno sarebbe grave e pertanto in contrasto con l'obiettivo sancito all'articolo 2 del Trattato, che rappresenta una delle finalità principali dell'Unione. Occorre pertanto vietare nuove capacità di generazione che comportino elevate emissioni unitarie di CO₂.

Emendamento 30

Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Al fine di garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal ...* le imprese verticalmente integrate siano tenute ad adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 bis, lettere da a) a d), relative alla separazione proprietaria, dell'articolo 10 relativo ai gestori di sistema indipendenti o dell'articolo 8 quater relativo alla disaggregazione efficace ed efficiente.

** un anno dopo la data di trasposizione.*

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento introduce la disaggregazione efficace ed efficiente come alternativa alla separazione proprietaria e all'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione. Si vuol assicurare l'effettiva separazione dei gestori dei sistemi di trasmissione senza modificare gli assetti proprietari e senza rendere necessaria la vendita del sistema di trasmissione o degli impianti di generazione di energia.

Emendamento 31
Bernhard Rapkay, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1 bis. Al fine di garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione, gli Stati membri provvedono a che a decorrere dal [data di trasposizione più un anno] le imprese integrate verticalmente siano tenute ad adeguarsi alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1 bis, lettere da a) a d), relative alla separazione proprietaria, dell'articolo 10 relativo ai gestori di sistema indipendenti o dell'articolo 10 ter relativo alla separazione societaria efficace ed efficiente.

Or. de

Motivazione

Agli Stati membri deve essere lasciata la possibilità di una terza opzione, che non ha forti incidenze sulle strutture proprietarie nazionali e consente alle imprese integrate verticalmente di continuare ad assicurare una gestione generale della rete nel rispetto di rigorose condizioni.

Emendamento 32

Benoît Hamon

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere dal [data di attuazione della

1. Al fine di garantire l'indipendenza dei gestori dei sistemi di trasmissione, gli Stati membri provvedono affinché, a decorrere

presente direttiva+1anno]:

dal [data di attuazione della presente
direttiva+1anno]:

Or. fr

Motivazione

Tale modifica consente agli Stati membri di scegliere tra la separazione proprietaria e una disaggregazione effettiva ed efficiente.

**Emendamento 33
di Benoît Hamon**

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera –a) (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

***–a) le imprese integrate verticalmente
siano tenute ad adeguarsi alle disposizioni
degli articoli 8, 8 bis e 8 ter oppure a
quelle degli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater;***

Or. fr

Motivazione

Tale modifica consente agli Stati membri di scegliere tra la separazione proprietaria e una disaggregazione effettiva ed efficiente.

**Emendamento 34
Piiia-Noora Kauppi**

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b) – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

b) la stessa persona o le stesse persone non
siano autorizzate

b) la stessa persona o le stesse persone non
siano autorizzate, ***né individualmente né***

congiuntamente

Or. en

Motivazione

Se la totale separazione proprietaria è un obiettivo auspicabile nel lungo periodo, essa rischia di provocare notevoli ritardi nell'adozione della nuova direttiva a causa degli ostacoli costituzionali che incontrerebbe in vari Stati membri. L'emendamento permette di evitare questi problemi e di conseguire al tempo stesso una separazione funzionale sul piano operativo e un mercato interno funzionante, grazie al divieto per le imprese che assolvono funzioni di generazione o di fornitura di esercitare un controllo sulla rete di trasmissione.

Emendamento 35
Piia-Noora Kauppi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b) – punto i)

Testo della Commissione

i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo **o detenere partecipazioni o esercitare diritti** su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione

Emendamento

i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione

Or. en

Motivazione

Se la totale separazione proprietaria è un obiettivo auspicabile nel lungo periodo, essa rischia di provocare notevoli ritardi nell'adozione della nuova direttiva a causa degli ostacoli costituzionali che incontrerebbe in vari Stati membri. L'emendamento permette di evitare questi problemi e di conseguire al tempo stesso una separazione funzionale sul piano operativo e un mercato interno funzionante, grazie al divieto per le imprese che assolvono funzioni di generazione o di fornitura di esercitare un controllo sulla rete di trasmissione.

Emendamento 36
di Manuel António dos Santos

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b) – punto i)

Testo della Commissione

i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo **o detenere partecipazioni** o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione

Emendamento

i) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o esercitare diritti su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione

Or. en

Motivazione

Non è necessario impedire partecipazioni di minoranza se non interferiscono con l'attività di controllo. L'esistenza di quote di minoranza non compromette l'indipendenza dell'operatore.

Emendamento 37
Piia-Noora Kauppi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b) – punto ii)

Testo della Commissione

ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo **o detenere partecipazioni o esercitare diritti** su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;

Emendamento

ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;

Motivazione

Se la totale separazione proprietaria è un obiettivo auspicabile nel lungo periodo, essa rischia di provocare notevoli ritardi nell'adozione della nuova direttiva a causa degli ostacoli costituzionali che incontrerebbe in vari Stati membri. L'emendamento permette di evitare questi problemi e di conseguire al tempo stesso una separazione funzionale sul piano operativo e un mercato interno funzionante, grazie al divieto per le imprese che assolvono funzioni di generazione o di fornitura di esercitare un controllo sulla rete di trasmissione.

Emendamento 38
di Manuel António dos Santos

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b) – punto ii)

Testo della Commissione

ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo **o detenere partecipazioni** o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;

Emendamento

ii) ad esercitare, direttamente o indirettamente, un controllo su un gestore di sistemi di trasmissione o su un sistema di trasmissione e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o esercitare diritti su un'impresa che esercita l'attività di generazione o l'attività di fornitura;

Motivazione

Non è necessario impedire partecipazioni di minoranza se non interferiscono con l'attività di controllo. L'esistenza di quote di minoranza non compromette l'indipendenza dell'operatore.

Emendamento 39
Piia-Noora Kauppi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c).

Testo della Commissione

Emendamento

c) la stessa persona o le stesse persone non siano autorizzate a nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa di un gestore di sistemi di trasmissione o di un sistema di trasmissione e a direttamente o indirettamente esercitare un controllo o detenere partecipazioni o esercitare diritti sull'attività di generazione o l'attività di fornitura.

soppresso

Or. en

Motivazione

Se la totale separazione proprietaria è un obiettivo auspicabile nel lungo periodo, essa rischia di provocare notevoli ritardi nell'adozione della nuova direttiva a causa degli ostacoli costituzionali che incontrerebbe in vari Stati membri. L'emendamento permette di evitare questi problemi e di conseguire al tempo stesso una separazione funzionale sul piano operativo e un mercato interno funzionante, grazie al divieto per le imprese che assolvono funzioni di generazione o di fornitura di esercitare un controllo sulla rete di trasmissione.

Emendamento 40
Piia-Noora Kauppi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Le partecipazioni e i diritti di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono, in

2. Due organi pubblici distinti possono controllare da un lato le attività di generazione e fornitura e, dall'altro, le

particolare:

attività di trasmissione, a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

a) la proprietà di parte del capitale o degli elementi del patrimonio dell'impresa o

b) il potere di esercitare diritti di voto, oppure

c) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, oppure

d) il diritto di riscuotere i dividendi o altre partecipazioni agli utili.

Or. en

Motivazione

Se la totale separazione proprietaria è un obiettivo auspicabile nel lungo periodo, essa rischia di provocare notevoli ritardi nell'adozione della nuova direttiva a causa degli ostacoli costituzionali che incontrerebbe in vari Stati membri. L'emendamento permette di evitare questi problemi e di conseguire al tempo stesso una separazione funzionale sul piano operativo e un mercato interno funzionante, grazie al divieto per le imprese che assolvono funzioni di generazione o di fornitura di esercitare un controllo sulla rete di trasmissione.

Emendamento 41 di Manuel António dos Santos

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. ***Le partecipazioni e*** i diritti di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono, in particolare:

a) la proprietà di parte del capitale o degli elementi del patrimonio dell'impresa o

b) il potere di esercitare diritti di voto,

2. I diritti di cui al paragrafo 1, lettera b) comprendono, in particolare:

a) il potere di esercitare diritti di voto,

oppure

c) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, oppure

d) il diritto di riscuotere i dividendi o altre partecipazioni agli utili.

oppure

b) il potere di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa, oppure

Or. en

Motivazione

L'indipendenza dell'operatore non viene ad essere compromessa dalla proprietà di una quota del capitale o del patrimonio dell'impresa, dal diritto di riscuotere i dividendi o da altre partecipazioni agli utili. Per converso la prerogativa di esercitare diritti di voto o di nominare membri del consiglio di vigilanza, del consiglio di amministrazione o degli organi che rappresentano legalmente l'impresa è decisiva per il controllo sull'operatore.

Emendamento 42 Piia-Noora Kauppi

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino a [data di attuazione della presente direttiva+2 anni] a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata.

Emendamento

soppresso

Or. en

Motivazione

Se la totale separazione proprietaria è un obiettivo auspicabile nel lungo periodo, essa rischia di provocare notevoli ritardi nell'adozione della nuova direttiva a causa degli ostacoli

costituzionali che incontrerebbe in vari Stati membri. L'emendamento permette di evitare questi problemi e di conseguire al tempo stesso una separazione funzionale sul piano operativo e un mercato interno funzionante, grazie al divieto per le imprese che assolvono funzioni di generazione o di fornitura di esercitare un controllo sulla rete di trasmissione.

Emendamento 43
di Andrea Losco

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Gli Stati membri possono concedere deroghe in relazione alle disposizioni del paragrafo 1, lettera b) e lettera c) fino a [data di attuazione della presente direttiva+2 anni] a condizione che i gestori dei sistemi di trasmissione non facciano parte di un'impresa verticalmente integrata.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il presente articolo non è pertinente in un sistema che prevede una totale separazione proprietaria. Occorre dunque evitare la previsione di deroghe.

Emendamento 44
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di

5. In relazione all'obiettivo della cooperazione regionale di cui all'articolo 5 bis, gli Stati membri favoriscono e

trasmissione abbiano costituito un'impresa comune operante in qualità di gestore del sistema di trasmissione in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 10.

sostengono ogni forma di collaborazione e cooperazione fra gli operatori dei sistemi di trasmissione e le autorità di regolamentazione finalizzata ad armonizzare l'accesso e le regole di bilanciamento (che favoriscono l'integrazione delle zone di bilanciamento) tra più Stati membri confinanti e all'interno di essi, ai sensi dell'articolo 2, lettera h), terzo comma del regolamento CE n. 1228/2003. Tale cooperazione potrà assumere la forma di una struttura comune fra gli operatori dei sistemi di trasmissione interessati, che copra più territori limitrofi. In tal caso gli Stati membri provvedono a che detta struttura comune sia conforme agli articoli 8 e 10 bis.

Or. en

Motivazione

La sfida consistente nel realizzare mercati di più grandi dimensioni e caratterizzati da una maggiore liquidità richiede un forte intervento di direzione. Se la cooperazione volontaria degli operatori di sistemi a livello regionale può in qualche caso dare risultati, riteniamo che occorra prevedere un solido quadro regionale di gestione.

La direttiva deve pertanto contemplare la possibilità che si arrivi a un giorno a un gestore unico regionale/europeo. E' inoltre essenziale assicurare la cooperazione regionale per favorire l'emergere di un autentico mercato paneuropeo.

Emendamento 45 di Andrea Losco

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune

Emendamento

5. L'obbligo di cui al paragrafo 1, lettera a) si presume osservato qualora più imprese proprietarie di sistemi di trasmissione abbiano costituito un'impresa comune

operante in qualità di gestore del sistema di trasmissione in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non *è stata riconosciuta ufficialmente come gestore di sistema indipendente ai sensi dell'articolo 10.*

operante in qualità di gestore del sistema di trasmissione in più Stati membri per i rispettivi sistemi di trasmissione. Nessun'altra impresa può partecipare all'impresa comune se non *soddisfa pienamente i requisiti del presente articolo.*

Or. en

Motivazione

Le imprese non totalmente disaggregate non devono poter operare come gestori di sistemi di trasmissione.

Emendamento 46 **Manuel António dos Santos**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 4
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Se l'azionista di un'impresa di cui all'articolo 1, lettera a) è uno Stato membro, gli obblighi enunciati al paragrafo 1, lettere b) e c) si intendono assolti se l'impresa che esercita attività di generazione o fornitura e l'operatore del sistema di trasmissione sono soggetti giuridici di diritto pubblico fra loro distinti e ottemperano al disposto del paragrafo 1, lettere b) e c).

Or. en

Motivazione

La separazione delle reti non comporta la privatizzazione delle attività. Il settore pubblico deve poter beneficiare della stessa opportunità di garantire la generazione/fornitura e la trasmissione se viene garantita la separazione delle due reti.

Emendamento 47
di Benoît Hamon

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Sono inseriti i seguenti articoli 8 bis *e* 8 ter:

Emendamento

Sono inseriti i seguenti articoli 8 bis, 8 ter *e*
8 quater:

Or. fr

Emendamento 48
Dragoş Florin David

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Deroghe **alle disposizioni di cui** al paragrafo 1 possono essere introdotte in virtù di un accordo concluso con uno o più paesi terzi, del quale la Comunità sia parte.

Emendamento

2. Deroghe al paragrafo 1 **conformi alle disposizioni del trattato** possono essere introdotte in virtù di un accordo concluso con uno o più paesi terzi, del quale la Comunità sia parte.

Or. ro

Motivazione

Trattandosi di un caso che riguarda la politica economica e la sicurezza interna della Comunità, tali accordi devono essere approvati ed emanati dagli organi legislativi dell'Unione, secondo il disposto del trattato.

Emendamento 49
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 ter – paragrafo 13

Testo della Commissione

(13) La Commissione **adotta** orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 6 a 9. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, **sono adottate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3."

Emendamento

(13) La Commissione **può modificare gli** orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi da 6 a 9. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, **sono modificate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3".

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 50
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 5
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 quater

Disaggregazione efficace ed efficiente dei sistemi di trasmissione

Risorse materiali e finanziarie, personale e identità

1. I gestori dei sistemi di trasmissione dispongono di tutte le risorse umane, materiali e finanziarie dell'impresa integrata verticalmente che sono necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità. In particolare il gestore del sistema di trasmissione deve:

a) essere proprietario delle risorse materiali necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità;

b) impiegare il personale necessario per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità;

c) mettere a disposizione personale e fornire servizi, da e per ogni succursale dell'impresa verticalmente integrata che assolva funzioni di generazione o di fornitura, su base non discriminatoria e previa approvazione dell'autorità nazionale di regolamentazione, onde escludere problemi di concorrenza e conflitti di interesse; e

d) mantenere la disponibilità di un adeguato volume di risorse finanziarie per i futuri progetti d'investimento.

2. Le attività reputate necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità menzionate al paragrafo 1 devono comprendere almeno:

a) la rappresentanza dei gestori dei sistemi di trasmissione e i contatti con soggetti terzi e con le autorità di regolamentazione;

b) la concessione e gestione dell'accesso di terzi;

c) la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione e dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003;

d) l'esercizio, la manutenzione e lo

sviluppo del sistema di trasmissione;

e) un piano di investimenti che assicuri la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare un livello ragionevole di domanda e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;

f) i servizi legali, e

g) i servizi contabili e tecnologico-informatici.

3. I gestori dei sistemi di trasmissione devono assumere la forma giuridica di società per azioni.

4. I gestori dei sistemi di trasmissione devono possedere una propria identità societaria, sostanzialmente distinta dall'impresa integrata verticalmente, con un proprio marchio, una propria politica di comunicazione e sedi proprie.

5. I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono certificati da un auditor diverso da quello che certifica l'impresa integrata verticalmente e le società ad essa affiliate.

*Indipendenza del management,
dell'amministratore delegato e del
comitato esecutivo del gestore del sistema
di trasmissione*

6. Le decisioni di nomina e di revoca anticipata del mandato dell'amministratore delegato/dei membri del comitato esecutivo del gestore del sistema di trasmissione e gli accordi contrattuali sul rapporto di lavoro e la sua cessazione sono notificati all'autorità di regolamentazione o ad ogni altra competente autorità pubblica nazionale. Dette decisioni e detti accordi possono divenire vincolanti solo qualora l'autorità di regolamentazione o ogni altra autorità pubblica competente non abbia esercitato il suo diritto di veto entro tre settimane dalla notifica. Il veto può essere emesso qualora sorgano seri dubbi sull'indipendenza professionale della

persona designata per la nomina o sulla motivazione del provvedimento di revoca anticipata del mandato.

7. Al management del gestore del sistema di trasmissione viene garantito un effettivo diritto di ricorso dinanzi all'autorità di regolamentazione, a un'altra competente autorità pubblica nazionale o a un tribunale contro la eventuale decisione di revoca anticipata del mandato.

8. Dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro con il gestore del sistema di trasmissione, l'ex amministratore delegato o l'ex membro del comitato esecutivo non possono entrare a far parte di una filiale o succursale dell'impresa verticalmente integrata che eserciti attività di generazione o di fornitura, per un periodo di almeno tre anni.

9. L'amministratore delegato/membro del comitato esecutivo non deve detenere interessi o percepire alcun compenso da aziende appartenenti all'impresa integrata verticalmente diverse dal gestore del sistema di trasmissione. La sua retribuzione deve essere completamente indipendente dalle attività dell'impresa integrata verticalmente ad eccezione di quelle svolte dal gestore del sistema di trasmissione.

10. L'amministratore delegato/membro del comitato esecutivo del gestore del sistema di trasmissione non può essere ritenuto responsabile, direttamente o indirettamente, delle attività ordinarie di altre filiali o succursali dell'impresa integrata verticalmente.

11. Fatte salve le altre disposizioni del presente articolo, il gestore del sistema di trasmissione dispone di reali poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, per le risorse materiali necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non osta all'esistenza di appropriati

meccanismi di coordinamento intesi a tutelare i diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività degli attivi detenuti presso una società controllata, indirettamente disciplinati a norma dell'articolo 22 quater. In particolare la società madre può approvare il piano finanziario annuale, o qualunque strumento equivalente, del gestore del sistema di trasmissione e fissare limiti globali ai livelli di indebitamento della società controllata. La società madre non dà istruzioni, né per quanto riguarda le operazioni giornaliere, né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o l'ammodernamento delle linee di trasmissione, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente.

Consiglio di vigilanza e consiglio di amministrazione

12. Il Presidente del consiglio di vigilanza/di amministrazione del gestore del sistema di trasmissione non può entrare a far parte di una filiale o succursale dell'impresa verticalmente integrata che eserciti attività di generazione o di fornitura.

13. Il consiglio di vigilanza/di amministrazione del gestore del sistema di trasmissione comprende membri indipendenti nominati per un periodo di almeno cinque anni. La loro nomina è notificata all'autorità di regolamentazione o ogni altra competente autorità pubblica nazionale e diviene vincolante alle condizioni precisate al paragrafo 6.

14. Agli effetti del paragrafo 13, un membro del consiglio di vigilanza/di amministrazione di un gestore di sistema di trasmissione si considera indipendente se non intrattiene rapporti d'affari o di altro tipo con l'impresa integrata verticalmente, i suoi azionisti di controllo o i rispettivi management, tali da creare

conflitti d'interesse suscettibili di pregiudicare la sua imparzialità; in particolare:

a) non deve essere stato dipendente di una filiale o succursale dell'impresa verticalmente integrata che ha esercitato attività di generazione o di fornitura nei cinque anni precedenti la sua nomina nel consiglio di vigilanza o nel consiglio di amministrazione;

b) non deve detenere interessi né percepire alcun compenso dall'impresa integrata verticalmente o da qualunque sua controllata, ad eccezione del gestore del sistema di trasmissione;

c) non deve intrattenere rapporti d'affari o percepire compensi da alcuna filiale o succursale dell'impresa integrata verticalmente che abbia esercitato attività di generazione o fornitura di energia, durante il periodo del suo mandato di membro del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione, e

d) non deve essere membro del comitato esecutivo di una società in cui l'impresa integrata verticalmente nomina membri del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione.

*Responsabile della conformità
(compliance officer)*

15. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasmissione predispongano e implementino un programma di compliance, contenente le misure adottate per escludere comportamenti discriminatori. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo ed è soggetto all'approvazione dell'autorità di regolamentazione o di ogni altra competente autorità pubblica nazionale. La conformità con il programma viene controllata in modo indipendente dal compliance officer. L'autorità di regolamentazione ha la

facoltà di imporre sanzioni in caso di inadeguata attuazione del programma di compliance.

16. L'amministratore delegato/il comitato esecutivo del gestore del sistema di trasmissione nomina una persona o un organismo come compliance officer incaricato di:

a) monitorare l'attuazione del programma di compliance;

b) elaborare una relazione annuale che esponga le misure adottate per implementare il programma di compliance, e sottoporla all'autorità di regolamentazione, e

c) emettere raccomandazioni sul programma di compliance e la sua implementazione.

17. L'indipendenza del compliance officer è garantita in particolare dalle clausole del suo contratto di lavoro.

18. Il compliance officer deve avere l'opportunità di comunicare regolarmente con il consiglio di vigilanza/di amministrazione del gestore del sistema di trasmissione, dell'impresa integrata verticalmente e delle autorità di regolamentazione.

19. Il compliance officer partecipa a tutte le sedute del consiglio di vigilanza/di amministrazione del gestore del sistema di trasmissione aventi per oggetto:

a) le condizioni di accesso e di connessione alla rete, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione e dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003;

b) i progetti varati per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo della rete di trasmissione, compresi gli investimenti

per le connessioni e interconnessioni;
c) le regole di bilanciamento, incluse quelle in materia di energia d riserva, e
d) gli acquisti di energia per coprire le perdite energetiche.

20. Durante le sedute di cui al paragrafo 19, il compliance officer assicura che le informazioni concernenti le attività dei produttori o fornitori di energia che potrebbero essere commercialmente sensibili non vengano rivelate in modo discriminatorio al consiglio di vigilanza o al consiglio di amministrazione.

21. Il compliance officer ha accesso a tutti i pertinenti registri, atti e uffici del gestore del sistema di trasmissione nonché a tutte le informazioni necessarie alla corretta esecuzione dei suoi compiti.

22. Il compliance officer è nominato e revocato dall'amministratore delegato/dal comitato esecutivo previa approvazione dell'autorità di regolamentazione.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un'altra via per conseguire l'obiettivo del mercato unico.

Emendamento 51 di Benoît Hamon

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 8 quater

Disaggregazione efficace ed efficiente dei sistemi di trasmissione

1. I gestori dei sistemi di trasmissione dispongono di tutte le risorse umane, materiali e finanziarie dell'impresa integrata verticalmente che sono necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità, in particolare:

i) le risorse materiali necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità sono di proprietà del gestore;

ii) il personale necessario per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità è alle dipendenze del gestore;

iii) la messa a disposizione di personale e la fornitura di servizi, da e per ogni succursale dell'impresa verticalmente integrata che assolva funzioni di generazione o di fornitura, sono limitate ai casi che non presentano rischi di discriminazione e sono soggette all'approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione, onde escludere problemi di concorrenza e conflitti di interesse;

iv) le risorse finanziarie necessarie per i futuri progetti d'investimento vengono rese tempestivamente disponibili.

2. Le attività reputate necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità menzionate al paragrafo 1 devono comprendere almeno:

- la rappresentanza del gestore e i contatti con soggetti terzi e con le autorità di regolamentazione;

- la concessione e gestione dell'accesso di terzi;

- la riscossione dei corrispettivi per l'accesso;

- le rendite da congestione e i pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del

regolamento (CE) n. 1228/2003;

- *l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasmissione;*
- *un piano di investimenti che assicuri la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare un livello ragionevole di domanda e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;*
- *i servizi legali;*
- *i servizi contabili e tecnologico-informatici.*

3. I gestori devono possedere una personalità giuridica propria, diversa dall'impresa integrata verticalmente, con un proprio marchio, una propria politica di comunicazione e sedi proprie.

4. I conti dei gestori sono certificati da un revisore diverso da quello che certifica l'impresa integrata verticalmente e le società ad essa affiliate.

Indipendenza del management, dell'amministratore delegato e del consiglio di amministrazione del gestore

5. Le decisioni di nomina e di revoca anticipata del mandato dell'amministratore delegato e degli altri membri del consiglio di amministrazione del gestore e le disposizioni contrattuali concernenti detto mandato e la sua cessazione sono notificati all'autorità di regolamentazione o ad ogni altra competente autorità pubblica nazionale. Dette decisioni e detti accordi divengono vincolanti a meno che l'autorità di regolamentazione o ogni altra autorità pubblica competente non eserciti il suo diritto di veto entro tre settimane dalla notifica. Il veto sulla decisione di nomina e sulle disposizioni contrattuali relative al mandato può essere emesso qualora sorgano seri dubbi quanto all'indipendenza professionale dell'amministratore delegato o di un membro del consiglio di amministrazione

di cui sia stata presentata la candidatura. Il veto sulla decisione di revoca anticipata del mandato e sulle relative disposizioni contrattuali può essere emesso anche qualora sussistano seri dubbi sulla motivazione del provvedimento.

6. Al management del gestore viene garantito un effettivo diritto di ricorso dinanzi all'autorità di regolamentazione, a un'altra competente autorità pubblica nazionale o a un tribunale contro il provvedimento di revoca anticipata del loro mandato.

7. Dopo la revoca del loro mandato da parte del gestore, gli ex amministratori delegati e gli ex membri del consiglio di amministrazione non possono occupare alcun posto in una succursale dell'impresa verticalmente integrata che eserciti attività di generazione o di fornitura, per un periodo di almeno tre anni.

8. L'amministratore delegato e i membri del consiglio di amministrazione del gestore non devono detenere interessi o percepire alcun compenso da aziende appartenenti all'impresa integrata verticalmente diverse dal gestore. La loro retribuzione deve essere completamente indipendente dalle attività dell'impresa integrata verticalmente ad eccezione di quelle svolte dal gestore.

9. L'amministratore delegato o i membri del consiglio di amministrazione del gestore non possono essere ritenuti responsabili, direttamente o indirettamente, per le attività ordinarie di altre succursali dell'impresa integrata verticalmente.

10. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, il gestore dispone di reali poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, per le risorse materiali necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non osta all'esistenza di appropriati

meccanismi di coordinamento intesi a tutelare i diritti di vigilanza economica e gestionale della società madre sulla redditività degli attivi detenuti presso una società controllata, indirettamente disciplinati a norma dell'articolo 22 quater. In particolare, ciò consente alla società madre di approvare il piano finanziario annuale del gestore, o qualsiasi altro strumento equivalente, e di fissare limiti globali al suo livello di indebitamento. Non è tuttavia consentito alla società madre di dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o l'ammodernamento delle linee, che rispettino i termini del piano finanziario annuale approvato o di qualsiasi strumento equivalente.

11. I presidenti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione del gestore non possono occupare alcun posto in una succursale dell'impresa verticalmente integrata che eserciti attività di generazione o di fornitura.

12. I consigli di vigilanza o i consigli di amministrazione dei gestori comprendono membri indipendenti nominati per un periodo di almeno cinque anni. La loro nomina è notificata all'autorità di regolamentazione o ogni altra competente autorità pubblica nazionale e diviene vincolante alle condizioni precisate al paragrafo 5.

13. Agli effetti del paragrafo 12, un membro del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione di un gestore si considera indipendente se non intrattiene rapporti d'affari o di altro tipo con l'impresa integrata verticalmente, con i suoi azionisti di controllo o i rispettivi management, tali da creare conflitti d'interesse suscettibili di pregiudicare la sua imparzialità, in particolare:

a) non deve essere stato dipendente di una

succursale dell'impresa verticalmente integrata che ha esercitato attività di generazione o di fornitura nei cinque anni precedenti la sua nomina nel consiglio di vigilanza o nel consiglio di amministrazione;

b) non deve detenere interessi né percepire alcun compenso dall'impresa integrata verticalmente o da qualunque sua controllata, ad eccezione del gestore;

c) non deve intrattenere rapporti d'affari o percepire compensi da alcuna succursale dell'impresa integrata verticalmente che abbia esercitato attività di generazione o fornitura di elettricità, durante il periodo del suo mandato di membro del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione;

14. Gli Stati membri provvedono a che i gestori predispongano e implementino un programma di compliance, contenente le misure adottate per garantire che non si verificano comportamenti discriminatori. Il programma indica gli obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo. Esso è soggetto all'approvazione dell'autorità di regolamentazione o di ogni altra competente autorità pubblica nazionale. Il compliance officer verifica la conformità con il programma in modo totalmente indipendente. L'autorità di regolamentazione ha la facoltà di imporre sanzioni in caso di inadeguata attuazione del programma di compliance.

15. L'amministratore delegato o il consiglio di amministrazione del gestore nomina una persona o un organismo come compliance officer incaricato di:

i) monitorare l'attuazione del programma di compliance;

ii) elaborare una relazione annuale che esponga le misure adottate per implementare il programma di compliance, e sottoporla all'autorità di regolamentazione;

iii) emettere raccomandazioni sul programma di compliance e la sua implementazione.

16. L'indipendenza del compliance officer è garantita in particolare dalle clausole del suo contratto di lavoro con il gestore del sistema di trasmissione.

17. Il compliance officer deve avere l'opportunità di comunicare regolarmente con il consiglio di vigilanza o con il consiglio di amministrazione del gestore, dell'impresa integrata verticalmente e delle autorità di regolamentazione.

18. Il compliance officer partecipa a tutte le sedute del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione del gestore aventi per oggetto:

i) le condizioni di accesso e di connessione alla rete, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione e dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003;

ii) i progetti varati per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo della rete di trasmissione, compresi gli investimenti per le connessioni e interconnessioni;

iii) le regole di bilanciamento incluse quelle in materia di energia di riserva;

iv) gli acquisti di energia per coprire le perdite energetiche.

19. Durante tali sedute, il compliance officer assicura che le informazioni concernenti le attività dei produttori o fornitori di energia che potrebbero essere commercialmente sensibili non vengano rivelate in modo discriminatorio al consiglio di vigilanza o al consiglio di amministrazione.

20. Il compliance officer ha accesso a tutti i pertinenti registri, atti e uffici del gestore nonché a tutte le informazioni necessarie

alla corretta esecuzione dei suoi compiti.

21. Il compliance officer è nominato e revocato dall'amministratore delegato o dal consiglio di amministrazione solo previa autorizzazione dell'autorità di regolamentazione.

22. I gestori elaborano con periodicità almeno biennale un piano decennale di sviluppo della rete. Essi adottano misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento.

23. Il piano di sviluppo decennale dovrà in particolare:

i) indicare ai soggetti operanti sul mercato le principali infrastrutture da realizzare nei successivi dieci anni;

ii) riportare tutti gli investimenti già deliberati ed identificare nuovi investimenti la cui decisione di implementazione dovrà essere adottata nei tre anni successivi.

24. Per l'elaborazione del suo piano di sviluppo decennale della rete ogni gestore formula ipotesi ragionevoli circa l'evoluzione della produzione, del consumo e degli scambi con altri paesi e tiene conto dei piani d'investimento di rete esistenti a livello regionale ed europeo. Il gestore presenta tempestivamente la bozza di piano decennale all'organo nazionale competente.

25. L'organo nazionale competente consulta in modo aperto e trasparente tutti gli utenti di rete interessati sulla base della bozza di piano di sviluppo decennale della rete. Esso può pubblicare i risultati del processo di consultazione, in particolare le eventuali necessità di investimento.

26. L'organo nazionale competente verifica se il piano decennale di sviluppo della rete copre tutte le esigenze di investimento identificate a seguito della

consultazione. L'autorità può far obbligo al gestore di apportare modifiche al suo piano.

27. Può assumere la funzione di organo nazionale competente ai sensi dei paragrafi 24, 25 e 26 l'autorità nazionale di regolamentazione, ogni altra competente autorità pubblica nazionale o un organo fiduciario designato dal gestore per assicurare lo sviluppo della rete. In quest'ultimo caso, i gestori sottopongono le bozze di statuto, degli elenchi dei membri e del regolamento interno dell'organo fiduciario all'approvazione della competente autorità pubblica nazionale.

28. Qualora il gestore rifiuti di realizzare un particolare investimento elencato nel piano decennale di sviluppo della rete e di cui è prevista l'implementazione nei tre anni successivi, gli Stati membri provvedono a che l'autorità di regolamentazione o ogni altra competente autorità pubblica nazionale sia abilitata ad adottare uno dei seguenti provvedimenti:

i) intimare al gestore, con tutti i mezzi legali, di adempiere ai suoi obblighi di investimento utilizzando le sue capacità finanziarie;

b) invitare investitori indipendenti a presentare un'offerta relativa a un investimento in un sistema di trasmissione considerato necessario, facendo eventualmente obbligo al gestore:

- di acconsentire al finanziamento da parte di un soggetto terzo;

- di acconsentire alla fornitura di lavori di costruzione da parte di terzi e alla realizzazione di nuove infrastrutture;

- di curare l'esercizio delle nuove infrastrutture.

Le relative clausole finanziarie sono soggette all'approvazione dell'autorità di

regolamentazione o di ogni altra competente autorità pubblica nazionale. Le disposizioni in materia di tariffe dovranno comunque assicurare un gettito sufficiente a coprire i costi di tali investimenti.

29. La competente autorità pubblica nazionale verifica e valuta la realizzazione del piano decennale di sviluppo.

30. I gestori sono tenuti a definire e pubblicare procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali alla rete. Dette procedure sono soggette all'approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione o di ogni altra competente autorità pubblica nazionale.

31. I gestori non potranno rifiutare la connessione di una nuova centrale a motivo di possibili future limitazioni delle capacità di rete disponibili, ad es. la congestione in settori della rete di trasmissione geograficamente remoti. I gestori hanno l'obbligo di fornire le informazioni richieste.

32. I gestori non potranno rifiutare un punto di connessione, per la sola ragione che comporterà costi aggiuntivi legati alla necessità di incrementare la capacità degli elementi di rete prossimi al punto di connessione.

Or. fr

Motivazione

Agli Stati membri che non hanno effettuato la separazione proprietaria è offerta la possibilità di liberalizzare ulteriormente i loro mercati senza dover ricorrere a tale sistema.

Emendamento 52
Bernhard Rapkay, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – paragrafi da 1 bis a 1 nonies (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) All'articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"1 bis. Ogni gestore di sistema di trasmissione elabora almeno ogni due anni un piano decennale di sviluppo della rete. Egli adotta misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento. Il piano di sviluppo decennale dovrà in particolare:

a) indicare ai soggetti operanti sul mercato le principali infrastrutture di trasmissione da realizzare nei successivi dieci anni;

b) riportare tutti gli investimenti già deliberati ed identificare nuovi investimenti la cui decisione di implementazione dovrà essere adottata nei tre anni successivi.

1 ter. Per l'elaborazione del suo piano di sviluppo decennale della rete ogni gestore di sistema di trasmissione formula ipotesi ragionevoli circa l'evoluzione della produzione, del consumo e degli scambi con altri paesi, e tiene conto dei piani d'investimento di rete esistenti a livello regionale ed europeo. il gestore del sistema di trasmissione sottopone le sue stime all'autorità nazionale di regolamentazione entro un periodo di tempo ragionevole.

1 quater. L'autorità nazionale di regolamentazione consulta in modo aperto e trasparente tutti gli utenti di rete interessati sulla base della bozza di piano

di sviluppo decennale della rete. Essa può pubblicare i risultati del processo di consultazione, in particolare le eventuali necessità di investimento.

1 quinquies. L'autorità nazionale di regolamentazione verifica se il piano decennale di sviluppo della rete copre tutte le esigenze di investimento identificate a seguito della consultazione. Essa ha facoltà di chiedere al gestore del sistema di trasmissione di apportarvi modifiche.

1 sexies. Qualora il gestore del sistema di trasmissione rifiuti di realizzare un particolare investimento elencato nel piano decennale di sviluppo della rete e di cui è prevista l'implementazione nei tre anni successivi, gli Stati membri provvedono a che l'autorità di regolamentazione sia abilitata ad adottare uno dei seguenti provvedimenti:

a) invitare formalmente il gestore del sistema di trasmissione ad assolvere i suoi obblighi di investimento utilizzando le proprie risorse finanziarie, oppure

b) invitare investitori indipendenti a presentare un'offerta relativa a un investimento in un sistema di trasmissione considerato necessario, facendo eventualmente obbligo al gestore del sistema di trasmissione di accettare:

- il finanziamento da parte di un soggetto terzo;

- la costruzione di nuove infrastrutture da parte di terzi;

- l'esercizio di nuove infrastrutture da parte di terzi, e/o

- un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e l'ammissione di investitori indipendenti alla partecipazione nel capitale.

I meccanismi finanziari all'uopo necessari sono soggetti all'approvazione

dell'autorità di regolamentazione.

Nel caso in cui il gestore del sistema di trasmissione o un soggetto terzo effettui un particolare investimento, le disposizioni in materia di tariffe dovranno assicurare un gettito sufficiente a coprire i costi di tali investimenti.

I septies. L'autorità nazionale di regolamentazione verifica e valuta la realizzazione del piano d'investimento.

I octies. I gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a definire e pubblicare procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali alla rete. Dette procedure sono soggette all'approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione.

I nonies. I gestori dei sistemi di trasmissione non possono rifiutare la connessione di nuove centrali elettriche a motivo di possibili future limitazioni delle capacità di rete disponibili, ad es. la congestione in settori della rete di trasmissione geograficamente distanti. I gestori dei sistemi di trasmissione sono tenuti a fornire le informazioni necessarie.

I gestori dei sistemi di trasmissione non possono rifiutare un nuovo punto di connessione, per la sola ragione che comporterà costi aggiuntivi legati alla necessità di incrementare la capacità degli elementi di rete prossimi al punto in questione."

Or. en

Motivazione

Anche se l'opzione della disaggregazione efficace ed efficiente contiene già un certo numero di rigorose norme per i gestori interessati, la maggior parte di esse va estesa ai gestori che ricadono nell'ipotesi della separazione proprietaria e in quella dell'indipendenza della gestione. Occorre sempre assicurare l'accesso non discriminatorio di nuove centrali e garantire i necessari investimenti nella rete, indipendentemente da chi ne sia il proprietario.

Emendamento 53
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Nell'assolvimento dei suoi compiti, ogni gestore di sistema di trasmissione tiene debitamente conto dei benefici per la regione in cui opera. Fatti salvi i diritti degli azionisti afferenti alla redditività degli investimenti e alle necessità di capitale, le decisioni operative e di investimento adottate dal gestore di sistema di trasmissione devono essere coerenti con i piani a livello regionale e comunitario di cui agli articoli 2 quater e 2 quinquies del regolamento (CE) n. 1228/2003, devono agevolare lo sviluppo e l'integrazione del mercato e ottimizzare i progressi in termini di prosperità socio-economica, almeno a livello regionale.

Or. en

Motivazione

L'articolo 9, paragrafo 2 (nuovo) serve a garantire che i gestori dei sistemi di trasmissione diano sempre la massima priorità alle esigenze della regione in cui operano. In particolare essi dovranno garantire un maggiore livello di prosperità socio-economica regionale e ultraregionale.

Emendamento 54
Heide Rühle, Alain Lipietz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 6 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 9 bis – paragrafi 1 bis e 1 ter (nuovi)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) All'articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"1 bis. I gestori del sistema di trasmissione sviluppano una capacità di interconnessione sufficiente tra le loro infrastrutture di trasmissione al fine di far fronte a tutte le richieste ragionevoli di capacità, promuovere l'efficienza generale del mercato e soddisfare i criteri relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento.

1 ter. I gestori dei sistemi di trasmissione massimizzano la capacità di trasmissione offerta al mercato e, ai fini dell'assegnazione e interruzione di capacità al di qua e al di là di una frontiera, non discriminano tra fornitori situati rispettivamente all'interno e all'esterno del loro paese."

Or. en

Motivazione

È necessario rafforzare i compiti degli operatori dei sistemi di trasmissione per assicurare che l'utilizzazione della capacità esistente sia massimizzata su base non discriminatoria e che siano costruite nuove infrastrutture laddove esista una domanda di mercato. Tali modifiche sono essenziali per l'integrazione del mercato energetico europeo.

**Emendamento 55
di Benoît Hamon**

**Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10**

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10

Soppresso

Gestori di sistema indipendenti

1. Se alla data di entrata in vigore della presente direttiva il sistema di trasmissione appartiene ad un'impresa verticalmente integrata gli Stati membri possono concedere deroghe all'articolo 8, paragrafo 1, purché lo Stato membro abbia designato un gestore di sistema indipendente su proposta del proprietario del sistema di trasmissione e la Commissione abbia approvato tale designazione. Alle imprese verticalmente integrate proprietarie di un sistema di trasmissione non può in alcun caso essere impedito di prendere le iniziative necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1.

2. Lo Stato membro può approvare e designare un gestore di sistema indipendente solo se risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) il gestore candidato ha dimostrato di soddisfare le prescrizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, lettere b), c) e d);

b) il gestore candidato ha dimostrato di disporre delle risorse finanziarie, tecniche ed umane necessarie per svolgere i compiti di cui all'articolo 9;

c) il gestore candidato si è impegnato a rispettare un piano decennale di sviluppo della rete proposto dall'autorità di regolamentazione;

d) il proprietario del sistema di trasmissione ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi di cui al paragrafo 6. A tal fine, mette a disposizione tutti i progetti di accordi contrattuali stipulati con l'impresa candidata e con qualsiasi altra entità pertinente; Il gestore candidato ha dimostrato di essere in grado di ottemperare agli obblighi impostigli dal regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, anche

in ordine alla cooperazione con i gestori dei sistemi di trasmissione a livello europeo e regionale.

3. Le imprese che sono state certificate dalle autorità nazionali di regolamentazione in quanto conformi alle disposizioni di cui agli articoli 8 bis e 10, paragrafo 2, sono approvate e designate dagli Stati membri come gestori indipendenti di sistemi di trasmissione. Si applica il procedimento di certificazione di cui all'articolo 8 ter.

4. Se ha adottato una decisione secondo il procedimento di cui all'articolo 8 ter e se accerta che l'autorità di regolamentazione non ha ottemperato alla sua decisione nel termine di due mesi, la Commissione designa, nel termine di sei mesi, un gestore di sistema indipendente per un periodo di cinque anni, su proposta dell'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia e sentito il parere del proprietario e del gestore del sistema di trasmissione. Il proprietario del sistema di trasmissione può proporre in qualsiasi momento all'autorità di regolamentazione di designare un nuovo gestore di sistema indipendente secondo la procedura di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

5. Il gestore di sistema indipendente è responsabile della concessione e della gestione dell'accesso dei terzi, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione frontiera, dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003, nonché del funzionamento, del mantenimento e dello sviluppo del sistema di trasmissione e della capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli, tramite l'adeguata programmazione degli investimenti. Nello sviluppare la rete il gestore di sistema indipendente è responsabile della pianificazione (comprese le procedure di

autorizzazione), della costruzione e dell'entrata in servizio della nuova infrastruttura. A tal fine agisce in qualità di gestore di sistema di trasmissione secondo le disposizioni del presente capitolo. I proprietari dei sistemi di trasmissione non sono responsabili della concessione né della gestione dell'accesso dei terzi né della programmazione degli investimenti.

6. Se è stato designato un gestore di sistema indipendente, il proprietario del sistema di trasmissione deve:

a) fornire ogni opportuna cooperazione e ausilio al gestore di sistema indipendente nell'espletamento dei suoi compiti, e in particolare fornirgli tutte le informazioni pertinenti;

b) finanziare gli investimenti decisi dal gestore indipendente e approvati dall'autorità di regolamentazione, ovvero dare il proprio assenso al finanziamento ad opera di altri soggetti interessati, compreso lo stesso gestore indipendente. I meccanismi di finanziamento all'uopo necessari sono approvati dalle autorità di regolamentazione. Prima di decidere in merito, queste ultime consultano il proprietario della rete e altre parti interessate.

c) garantire la copertura della responsabilità civile afferente gli attivi della rete, ad esclusione della responsabilità collegata all'esercizio delle attività del gestore di sistema indipendente;

d) fornire le garanzie necessarie per facilitare il finanziamento di eventuali espansioni di rete, ad eccezione degli investimenti per i quali, ai sensi della lettera b), ha dato l'assenso a finanziamenti da parte di altri soggetti interessati, compreso il gestore indipendente.

7. In stretta cooperazione con l'autorità di

regolamentazione, l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza è dotata di tutti i poteri necessari per controllare efficacemente l'osservanza, da parte del proprietario del sistema di trasmissione, degli obblighi che ad esso incombono a norma del paragrafo 6.

Or. fr

Motivazione

L'opzione "gestori di rete indipendenti" non fornisce una valida alternativa alla disaggregazione della proprietà a causa degli eccessivi costi normativi.

**Emendamento 56
di Andrea Losco**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo soppresso

Or. en

Motivazione

Il modello di gestore di sistema indipendente comporta oneri burocratici e controlli regolamentari costosi e non rappresenta quindi un'alternativa adeguata alla disaggregazione totale della proprietà. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 luglio 2007, ha definito la separazione della proprietà a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nelle infrastrutture, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato.

Emendamento 57
di Andrea Losco

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo soppresso

Or. en

Motivazione

Il modello di gestore di sistema indipendente comporta oneri burocratici e controlli regolamentari costosi e non rappresenta quindi un'alternativa adeguata alla disaggregazione totale della proprietà. Per questo motivo il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 10 luglio 2007, ha definito la separazione della proprietà a livello di trasmissione come il mezzo più efficace per promuovere in modo non discriminatorio gli investimenti nelle infrastrutture, per garantire un accesso equo alla rete per i nuovi entranti e creare trasparenza nel mercato.

Emendamento 58
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 10 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La Commissione può adottare orientamenti per garantire la piena ed effettiva osservanza delle disposizioni del paragrafo 2 da parte del proprietario del sistema di trasmissione. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Soppresso

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 59

Bernhard Rapkay, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 ter

Disaggregazione societaria efficace ed efficiente dei sistemi di trasmissione

Risorse materiali e finanziarie, personale e identità

1. I gestori dei sistemi di trasmissione dispongono di tutte le risorse umane, materiali e finanziarie dell'impresa integrata verticalmente che sono necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità. In particolare

i) tutte le risorse materiali necessarie per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità sono di proprietà del gestore del sistema di trasmissione;

ii) tutto il personale necessario per l'attività ordinaria di trasmissione dell'elettricità è alle dirette dipendenze del gestore del sistema di trasmissione;

iii) un adeguato volume di risorse finanziarie viene reso disponibile per i futuri progetti d'investimento conformemente al piano finanziario annuale.

Le attività di cui ai punti da i) a iii) devono comprendere almeno:

- *la rappresentanza del gestore del sistema di trasmissione e i contatti con i soggetti terzi e con le autorità di regolamentazione;*
- *la concessione e gestione dell'accesso di terzi, in particolare di nuovi operatori del settore delle energie rinnovabili;*
- *la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione e dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3, del regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica*;*
- *l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo del sistema di trasmissione;*
- *un piano di investimenti che assicuri la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare un livello ragionevole di domanda e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento;*
- *l'assistenza e la rappresentanza legale;*
- *la rendicontazione finanziaria e i servizi e tecnologico-informatici.*

2. La messa a disposizione di personale e la fornitura di servizi, da e per ogni succursale dell'impresa verticalmente integrata che assolve funzioni di generazione o di fornitura, sono vietate.

3. Il gestore del sistema di trasmissione non può svolgere operazioni o attività

diverse da quella di trasmissione che potrebbero configurare un conflitto di interessi, ad esempio il possesso di azioni, la detenzione di partecipazioni, la proprietà di una parte dell'impresa verticalmente integrata o di una qualunque altra impresa del settore dell'elettricità o del gas. Eventuali deroghe a tale norma, comunque limitate al possesso di azioni e partecipazioni in altre società di rete, necessitano della previa autorizzazione delle autorità nazionali di regolamentazione.

4. Il gestore di sistema di trasmissione possiede una propria identità societaria, chiaramente distinta dall'impresa integrata verticalmente, con un proprio marchio, una propria politica di comunicazione e sedi proprie.

5. Il gestore del sistema di trasmissione non può rivelare all'impresa integrata verticalmente informazioni sensibili o informazioni che diano luogo a un vantaggio competitivo senza rendere note le informazioni in questione a tutti i soggetti operanti sul mercato, in egual misura e in modo non discriminatorio. Il tipo di informazioni interessate da questa disposizione viene definito congiuntamente dal gestore del sistema di trasmissione e dall'autorità nazionale di regolamentazione.

6. I conti dei gestori dei sistemi di trasmissione sono certificati da un auditor diverso da quello che certifica l'impresa integrata verticalmente e le società ad essa affiliate.

Indipendenza del management, dell'amministratore delegato e del comitato esecutivo del gestore del sistema di trasmissione

7. Le decisioni di nomina e di revoca anticipata del mandato dell'amministratore delegato e degli altri membri del comitato esecutivo del gestore del sistema di trasmissione e i rispettivi

accordi contrattuali sul rapporto di lavoro e la sua cessazione sono notificati all'autorità di regolamentazione. Dette decisioni e detti accordi possono divenire vincolanti solo se, entro tre settimane dalla notifica, l'autorità di regolamentazione non abbia esercitato il suo diritto di veto. Il veto sulla decisione di nomina e sulle disposizioni contrattuali relative al mandato può essere emesso qualora sorgano seri dubbi quanto all'indipendenza professionale dell'amministratore delegato o di un membro del comitato esecutivo nominato e, in caso di revoca anticipata del mandato e delle relative disposizioni contrattuali, qualora sussistano seri dubbi sulla motivazione del provvedimento.

8. All'amministratore delegato e ai membri del comitato esecutivo del gestore del sistema di trasmissione viene garantito un effettivo diritto di ricorso dinanzi all'autorità di regolamentazione o a un tribunale contro l'eventuale decisione di revoca anticipata del loro mandato.

9. L'autorità di regolamentazione deve pronunciarsi sul ricorso nel termine di sei mesi. Una proroga di tale termine è ammessa solo in casi oggettivamente giustificati.

10. Dopo la cessazione del loro rapporto di lavoro con il gestore del sistema di trasmissione, l'amministratore delegato o i membri del comitato esecutivo non possono entrare a far parte di una controllata dell'impresa integrata verticalmente che eserciti attività di generazione o di fornitura, per un periodo di almeno tre anni.

11. L'amministratore delegato/membro del comitato esecutivo non deve detenere interessi o percepire alcun compenso da aziende appartenenti all'impresa integrata verticalmente diverse dal gestore del sistema di trasmissione. La sua retribuzione deve essere completamente

indipendente dalle attività dell'impresa integrata verticalmente ad eccezione di quelle svolte dal gestore del sistema di trasmissione.

12. L'amministratore delegato o i membri del comitato esecutivo del gestore del sistema di trasmissione non possono essere ritenuti responsabili, direttamente o indirettamente, delle attività ordinarie di altre controllate dell'impresa integrata verticalmente.

13. Fatte salve le disposizioni che precedono, il gestore del sistema di trasmissione dispone di reali poteri decisionali, indipendenti dall'impresa elettrica integrata, per le risorse materiali necessarie alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo della rete. Ciò non osta all'esistenza di appropriati meccanismi di coordinamento intesi a garantire che la società madre possa fissare limiti generali di indebitamento della società controllata. La società madre non può dare istruzioni né per quanto riguarda le operazioni giornaliere né in relazione a singole decisioni concernenti la costruzione o l'ammodernamento delle linee di trasmissione, che non eccedono i termini del piano finanziario approvato o di qualsiasi strumento equivalente;

Consiglio di vigilanza/consiglio di amministrazione

14. Il Presidente e i membri del consiglio di vigilanza/di amministrazione del gestore del sistema di trasmissione non possono entrare a far parte di una controllata dell'impresa integrata verticalmente. Essi non possono neanche entrare a far parte del consiglio di vigilanza/di amministrazione di qualunque succursale o filiale dell'impresa verticalmente integrata.

15. I membri del consiglio di vigilanza/di amministrazione dei gestori sono indipendenti e vengono nominati per un periodo di almeno cinque anni. La loro

nomina è notificata all'autorità di regolamentazione e diviene vincolante alle condizioni precisate al paragrafo 7.

16. Agli effetti del paragrafo 15, un membro del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione di un gestore si considera indipendente se non intrattiene rapporti d'affari o di altro tipo con l'impresa integrata verticalmente, con i suoi azionisti di controllo o i rispettivi management, tali da creare conflitti d'interesse suscettibili di pregiudicare la sua imparzialità, in particolare:

a) nei cinque anni precedenti la sua nomina nel consiglio di vigilanza o nel consiglio di amministrazione, non deve essere stato alle dipendenze di una controllata dell'impresa integrata verticalmente che eserciti attività di generazione o di fornitura;

b) non deve detenere interessi né percepire alcun compenso dall'impresa integrata verticalmente o da qualunque sua controllata, ad eccezione del gestore;

c) durante il periodo del suo mandato di membro del consiglio di vigilanza o del consiglio di amministrazione non deve intrattenere pertinenti rapporti d'affari con alcuna succursale dell'impresa integrata verticalmente che eserciti attività di generazione o fornitura di energia;

d) non deve essere membro del comitato esecutivo di una società in cui l'impresa integrata verticalmente nomina membri del consiglio di vigilanza/di amministrazione.

*Responsabile della conformità
(compliance officer)*

17. Gli Stati membri provvedono a che i gestori dei sistemi di trasmissione predispongano e implementino un programma di compliance, contenente misure volte ad escludere comportamenti discriminatori. Il programma indica gli

obblighi specifici dei dipendenti per raggiungere questo obiettivo ed è soggetto all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. La conformità con il programma viene controllata in modo indipendente dal compliance officer. L'autorità di regolamentazione ha la facoltà di imporre sanzioni in caso di inadeguata attuazione del programma di compliance.

18. L'amministratore delegato/il comitato esecutivo del gestore del sistema di trasmissione nomina una persona o un organo come compliance officer incaricato di:

i) monitorare l'attuazione del programma di compliance;

ii) elaborare una relazione annuale dettagliata, con criteri definiti dall'autorità nazionale di regolamentazione d'intesa con l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori; stabilire le misure per implementare il programma di compliance e sottoporre la relazione all'autorità di regolamentazione;

iii) emettere raccomandazioni sul programma di compliance e la sua implementazione.

19. L'indipendenza del compliance officer è garantita in particolare dalle clausole del suo contratto di lavoro.

20. Il compliance officer deve avere l'opportunità di comunicare regolarmente con il consiglio di vigilanza/di amministrazione del gestore del sistema di trasmissione, dell'impresa integrata verticalmente e delle autorità di regolamentazione.

21. Il compliance officer partecipa a tutte le sedute del consiglio di vigilanza/di amministrazione del gestore del sistema di trasmissione aventi per oggetto:

i) le condizioni di accesso e di

connessione alla rete, compresa la riscossione dei corrispettivi per l'accesso, delle rendite da congestione e dei pagamenti nell'ambito del meccanismo di compensazione fra gestori dei sistemi di trasmissione di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1228/2003;

ii) i progetti varati per l'esercizio, la manutenzione e lo sviluppo della rete di trasmissione, compresi gli investimenti per le infrastrutture di connessione e interconnessione;

iii) le regole di bilanciamento incluse quelle in materia di energia d riserva;

iv) gli acquisti di energia per coprire le perdite energetiche.

22. Durante tali sedute il compliance officer si assicura che le informazioni concernenti le attività dei produttori o fornitori di energia che potrebbero comportare vantaggi commerciali non vengano rivelate in modo discriminatorio al consiglio di vigilanza o al consiglio di amministrazione.

23. Il compliance officer ha accesso a tutti i pertinenti registri, atti e uffici del gestore nonché a tutte le informazioni necessarie alla corretta esecuzione dei suoi obblighi di servizio.

24. Il compliance officer è nominato e revocato dall'amministratore delegato/dal comitato esecutivo solo previa approvazione dell'autorità di regolamentazione.

25. Il compliance officer non può intrattenere rapporti d'affari con l'impresa integrata verticalmente, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data della sua revoca.

26. I gestori elaborano almeno ogni due anni un piano decennale di sviluppo della rete. Essi adottano misure efficaci atte a garantire l'adeguatezza del sistema e la sicurezza dell'approvvigionamento.

27. Il piano di sviluppo decennale dovrà in particolare

a) indicare ai soggetti operanti sul mercato le principali infrastrutture da realizzare nei successivi dieci anni;

b) riportare tutti gli investimenti già deliberati ed identificare nuovi investimenti la cui decisione di implementazione dovrà essere adottata nei tre anni successivi.

28. Per l'elaborazione del piano di sviluppo decennale della rete ogni gestore di sistema di trasmissione formula ipotesi fondate circa l'evoluzione della produzione, del consumo e degli scambi con altri paesi e tiene conto dei piani d'investimento esistenti a livello regionale ed europeo per la rete esistente. I gestori dei sistemi di trasmissione presentano tempestivamente la bozza di piano decennale all'autorità nazionale di regolamentazione.

29. L'autorità nazionale di regolamentazione nazionale competente consulta in modo aperto e trasparente tutti gli utenti di rete interessati sulla base della bozza di piano decennale di sviluppo della rete. Essa può pubblicare i risultati del processo di consultazione, in particolare le eventuali necessità di investimento.

30. L'autorità nazionale di regolamentazione verifica se il piano decennale di sviluppo della rete copre tutte le esigenze di investimento identificate a seguito della consultazione. L'autorità può far obbligo al gestore del sistema di trasmissione di apportare modifiche al suo piano.

31. Qualora il gestore del sistema di trasmissione rifiuti di realizzare un particolare investimento elencato nel piano decennale di sviluppo della rete e di cui è prevista l'implementazione nei tre anni successivi, lo Stato membro

interessato provvede a che l'autorità di regolamentazione sia abilitata ad adottare uno dei seguenti provvedimenti

a) intimare al gestore, con tutti i mezzi legali, di adempiere i suoi obblighi di investimento utilizzando le sue capacità finanziarie,

Oppure

b) invitare investitori indipendenti a presentare un'offerta relativa a un investimento in un sistema di trasmissione considerato necessario facendo obbligo al gestore

- di acconsentire al finanziamento da parte di un soggetto terzo;

- di acconsentire alla costruzione da parte di terzi o di realizzare le nuove infrastrutture necessarie;

- di curare l'esercizio delle nuove infrastrutture;

- di accettare un aumento di capitale per finanziare gli investimenti necessari e di ammettere investitori indipendenti alla partecipazione nel capitale;

Il relativo sistema di finanziamento è soggetto all'approvazione dell'autorità di regolamentazione. In entrambi i casi, le disposizioni in materia di tariffe dovranno assicurare un gettito sufficiente a coprire i costi di tali investimenti.

32. L'autorità nazionale di regolamentazione verifica e valuta la realizzazione del piano di investimenti.

33. I gestori sono tenuti ad elaborare e pubblicare procedure trasparenti ed efficienti per la connessione non discriminatoria di nuove centrali alla rete. Tali procedure sono soggette all'approvazione delle autorità nazionali di regolamentazione.

34. I gestori dei sistemi di trasmissione non possono rifiutare la connessione di una nuova centrale a motivo di possibili

future limitazioni delle capacità di rete disponibili, ad es. la congestione in settori della rete di trasmissione geograficamente distanti. I gestori dei sistemi di trasmissione hanno l'obbligo di fornire ogni informazione necessaria.

35. I gestori non possono rifiutare un nuovo punto di connessione, per la sola ragione che comporta costi aggiuntivi legati alla necessità di incrementare la capacità degli elementi di rete prossimi al punto di connessione.

Cooperazione regionale

36. Quando scelgono la via della cooperazione regionale, gli Stati membri impongono ai gestori dei sistemi di trasmissione obblighi precisi con una precisa tempistica. Inoltre detti obblighi devono portare gradualmente alla creazione di un centro comune di dispacciamento a livello regionale, che divenga competente per le questioni di sicurezza nel giro di non oltre sei anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.

37. Per la cooperazione a livello regionale fra più Stati membri, questi designano un coordinatore regionale d'intesa con la Commissione.

38. Il coordinatore regionale promuove la cooperazione a livello regionale fra le autorità di regolamentazione e ogni altra competente autorità pubblica nazionale, gli operatori di rete, le borse energetiche, gli utenti e i soggetti operanti sul mercato. In particolare egli deve

a) promuovere nuovi efficaci investimenti in infrastrutture di connessione. A tal fine egli assiste i gestori dei sistemi di trasmissione nell'elaborazione dei loro piani di interconnessione regionale e contribuisce al coordinamento delle loro decisioni di investimento e, se del caso, della loro procedura di open season;

b) promuovere l'uso efficiente e sicuro della rete. A tal fine egli contribuisce al coordinamento fra gestori dei sistemi di trasmissione, autorità nazionali di regolamentazione e altre competenti autorità pubbliche nazionali elaborando meccanismi comuni di allocazione e di salvaguardia.

c) sottoporre alla Commissione e agli Stati membri interessati una relazione annuale che esponga i progressi realizzati nella regione e illustri le difficoltà o gli ostacoli che rischiano di impedire progressi.

Sanzioni

39. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente articolo, all'autorità nazionale di regolamentazione viene riconosciuta la facoltà:

i) di esigere qualunque informazione dal gestore del sistema di trasmissione e di contattare direttamente tutti i membri del suo personale; in caso di dubbi, tale facoltà si estende all'impresa verticalmente integrata e alle sue controllate;

*ii) di condurre tutte le indagini necessarie presso il gestore del sistema di trasmissione e, in caso di dubbi, presso l'impresa integrata verticalmente e le sue controllate; sono al riguardo applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato**.*

40. Per l'assolvimento dei compiti attribuiti dal presente articolo, all'autorità nazionale di regolamentazione viene riconosciuta la facoltà di comminare sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive al gestore del sistema di trasmissione e/o all'impresa integrata verticalmente in caso di mancato assolvimento dei loro obblighi o

di mancato rispetto delle decisioni delle autorità nazionali di regolamentazione. Tale facoltà consente all'autorità nazionale di regolamentazione

i) di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate e dissuasive, di ammontare commisurato al fatturato del gestore del sistema di trasmissione;

ii) di emanare un'ingiunzione ad astenersi da comportamenti discriminatori;

iii) di decidere il ritiro almeno parziale della licenza al gestore del sistema di trasmissione, qualora questi violi ripetutamente le norme in materia di disaggregazione di cui al presente articolo

** GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1. Modificato da ultimo dalla decisione 2006/770/CE della Commissione, del 9 novembre 2006 (GU L 312 dell'11.11.2006, pag. 59).*

*** GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 180 del 25 settembre 2006).*

Or. de

Motivazione

Agli Stati membri deve essere lasciata la possibilità di una terza opzione, che non ha forti incidenze sulle strutture proprietarie nazionali e consente alle imprese integrate verticalmente di continuare ad assicurare una gestione generale della rete nel rispetto di rigorose condizioni.

Emendamento 60
Heide Rühle, Alain Lipietz

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 8 bis (nuovo)
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) All'articolo 11 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"7 bis. Viene data priorità all'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, dalla cogenerazione calore-elettricità e da altre forme di generazione inglobate nella rete di distribuzione (embedded generation). Inoltre i costi della connessione di nuove unità generatrici di elettricità proveniente da fonti rinnovabili e da unità di cogenerazione calore-elettricità devono essere oggettivi, trasparenti e non discriminatori. Un sistema europeo di parametri (benchmarking) garantisce l'assenza di ostacoli alla promozione della generazione distribuita (dispersed generation)."

Or. en

Motivazione

I costi per la connessione delle nuove fonti energetiche rinnovabili, in particolare l'energia eolica prodotta in mare aperto e gli impianti di cogenerazione, potrebbero ridurre l'interesse per gli investimenti. E' necessario imporre tariffe chiare ed eque che tengano conto dei benefici aggiuntivi offerti da queste tecnologie.

Emendamento 61

Heide Rühle, Alain Lipietz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'articolo 14, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

"4. Lo Stato membro impone al gestore del sistema di distribuzione che

effettua il dispacciamento degli impianti di generazione l'obbligo di dare la precedenza agli impianti di generazione che impiegano fonti energetiche rinnovabili o rifiuti o che assicurano la produzione mista di calore e di energia elettrica.

Or. en

Motivazione

Per raggiungere l'obiettivo di ottenere il 20% di energia UE da fonti energetiche rinnovabili entro il 2020, occorre garantire alle energie rinnovabili l'accesso prioritario alle reti.

Emendamento 62
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

(3) Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione *e di marchio*, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.

Emendamento

(3) Se il gestore del sistema di distribuzione fa parte di un'impresa verticalmente integrata, gli Stati membri provvedono affinché le sue attività vengano controllate in modo che esso non possa trarre vantaggio dalla sua integrazione verticale per falsare la concorrenza. In particolare, ai gestori di sistemi di distribuzione verticalmente integrati è fatto divieto di creare confusione, nella loro politica di comunicazione, circa l'identità distinta del ramo "fornitura" dell'impresa verticalmente integrata.

Or. de

Motivazione

Semplificazione

Emendamento 63
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

(4) La Commissione può adottare orientamenti miranti a garantire la piena ed effettiva osservanza, da parte del gestore del sistema di distribuzione, delle disposizioni di cui al paragrafo 2 in ordine alla totale indipendenza del gestore del sistema di distribuzione, all'assenza di comportamenti discriminatori e all'obbligo che l'attività di fornitura dell'impresa verticalmente integrata non tragga indebiti vantaggi dalla propria integrazione verticale. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Emendamento

Soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 64
Bernhard Rapkay, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 10
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

(4) La Commissione può adottare orientamenti miranti a garantire la piena ed effettiva osservanza, da parte del gestore del sistema di distribuzione, delle disposizioni di cui al paragrafo 2 in ordine alla totale indipendenza del gestore del sistema di distribuzione, all'assenza di comportamenti discriminatori e all'obbligo che l'attività di fornitura dell'impresa verticalmente integrata non tragga indebiti vantaggi dalla propria integrazione verticale. Tali misure, **in quanto** intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Emendamento

4. La Commissione può adottare orientamenti **per la definizione di requisiti tecnico-procedurali** miranti a garantire la piena ed effettiva osservanza, da parte del gestore del sistema di distribuzione, delle disposizioni di cui al paragrafo 2 in ordine alla totale indipendenza del gestore del sistema di distribuzione, all'assenza di comportamenti discriminatori e all'obbligo che l'attività di fornitura dell'impresa verticalmente integrata non tragga indebiti vantaggi dalla propria integrazione verticale. Queste misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

La Commissione non ha mai avuto la competenza per emanare orientamenti in questo settore. Non v'è alcuna necessità di prevedere una tale estensione della comitatologia, donde la necessità della precisazione.

Emendamento 65
Bernhard Rapkay, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quater – paragrafo 1 – lettera m)

Testo della Commissione

m) garantire **l'accesso** ai dati del consumo dei clienti, l'utilizzazione di un formato armonizzato per i dati relativi ai consumi e l'accesso ai dati di cui al punto h) dell'allegato A;

Emendamento

m) garantire **un accesso effettivo ed equo** ai dati del consumo dei clienti **per tutti i soggetti operanti sul mercato**, l'utilizzazione di un formato armonizzato per i dati relativi ai consumi e l'accesso ai

dati di cui al punto h) dell'allegato A;

Or. de

Motivazione

Occorre una formulazione più precisa per garantire l'apertura del mercato a tutti i soggetti che vi operano.

Emendamento 66

Bernhard Rapkay, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare, in assenza di violazioni delle regole di concorrenza, i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato, comprese le centrali elettriche virtuali;

Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza ***e osservando le rispettive competenze***, indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di adottare, in assenza di violazioni delle regole di concorrenza, i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato, comprese le centrali elettriche virtuali;

Or. de

Motivazione

Occorre tener conto della diversità delle competenze delle autorità rispettivamente preposte all'energia e alla concorrenza.

Emendamento 67
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione

b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di **adottare, in assenza di violazioni delle regole di concorrenza, i provvedimenti opportuni, necessari e proporzionati per** promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato, **comprese le centrali elettriche virtuali**;

Emendamento

b) il potere di effettuare, in cooperazione con l'autorità nazionale preposta alla tutela della concorrenza, indagini sul funzionamento dei mercati dell'energia elettrica e di promuovere una concorrenza effettiva e garantire il buon funzionamento del mercato;

Or. en

Motivazione

I compiti e le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione non vanno confusi con quelli di altre autorità. Occorre al riguardo prestare attenzione ai soggetti destinatari delle decisioni regolamentari. A tal riguardo, misure strutturali di vasta portata, come le centrali elettriche virtuali vanno considerate solo nel quadro del diritto CE della concorrenza e vanno applicate con le necessarie garanzie istituzionali (checks and balances).

Emendamento 68
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera c)

Testo della Commissione

c) il potere di acquisire dalle imprese elettriche **tutte** le informazioni pertinenti per l'assolvimento dei loro compiti;

Emendamento

c) il potere di acquisire dalle imprese elettriche, **entro limiti ragionevoli**, le informazioni pertinenti per l'assolvimento

dei loro compiti;

Or. en

Motivazione

I compiti e le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione non vanno confusi con quelli di altre autorità. Occorre al riguardo prestare attenzione ai soggetti destinatari delle decisioni regolamentari. A tal riguardo, misure strutturali di vasta portata, come le centrali elettriche virtuali vanno considerate solo nel quadro del diritto CE della concorrenza e vanno applicate con le necessarie garanzie istituzionali (checks and balances).

Emendamento 69
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 3 – lettera d)

Testo della Commissione

d) il potere di imporre sanzioni **efficaci, appropriate e dissuasive** alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni dell'Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione;

Emendamento

d) il potere di imporre, **laddove necessario**, sanzioni **imparziali, proporzionate e coerenti** alle imprese elettriche che non ottemperano agli obblighi ad esse imposti dalla presente direttiva o da decisioni **vincolanti** dell'Agenzia o della stessa autorità di regolamentazione;

Or. en

Motivazione

I compiti e le competenze delle autorità nazionali di regolamentazione non vanno confusi con quelli di altre autorità. Occorre al riguardo prestare attenzione ai soggetti destinatari delle decisioni regolamentari. A tal riguardo, misure strutturali di vasta portata, come le centrali elettriche virtuali vanno considerate solo nel quadro del diritto CE della concorrenza e vanno applicate con le necessarie garanzie istituzionali (checks and balances).

Emendamento 70
di Andrea Losco

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Queste tariffe devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti.

Emendamento

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione **o le tariffe preliminari qualora la metodologia di fissazione delle tariffe sia soggetta a valutazione nel corso di un periodo di regolazione (regulatory period) prima dell'adozione delle tariffe finali. Il periodo di regolazione non deve essere superiore ai cinque anni.** Queste tariffe devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti.

Or. en

Motivazione

Le autorità di regolamentazione possono anche definire la metodologia per le tariffe, ma solo in una fase preliminare, della durata massima di cinque anni, cui dovrà seguire la decisione definitiva sulle tariffe.

Emendamento 71

Bernhard Rapkay, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 4 – lettera a)

Testo della Commissione

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione. Queste tariffe

Emendamento

a) le condizioni di connessione e accesso alle reti nazionali, comprese le tariffe di trasmissione e distribuzione **e il relativo**

devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti;

metodo di calcolo. Queste tariffe devono consentire che, nella rete, vengano effettuati gli investimenti necessari per garantire la redditività economica delle reti;

Or. de

Motivazione

I metodi di calcolo delle tariffe di trasmissione e distribuzione devono essere comunicati alle autorità di regolamentazione.

Emendamento 72

Bernhard Rapkay, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 13

Testo della Commissione

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo indipendente **delle** parti interessate.

Emendamento

13. Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla parte che è stata oggetto di una decisione dell'autorità di regolamentazione di proporre ricorso dinanzi a un organo **giudiziario nazionale o altra autorità nazionale** indipendente **dalle** parti interessate **e dal governo dello Stato membro in questione.**

Or. de

Motivazione

I ricorsi contro le decisioni dell'autorità di regolamentazione vanno proposti dinanzi ad organi indipendenti da influssi politici o di parte.

Emendamento 73
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 14

Testo della Commissione

(14) La Commissione **può adottare** orientamenti relativi all'esercizio, da parte delle autorità di regolamentazione, delle competenze descritte nel presente articolo. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, **sono adottate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Emendamento

(14) La Commissione **può modificare gli** orientamenti relativi all'esercizio, da parte delle autorità di regolamentazione, delle competenze descritte nel presente articolo. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, **sono modificate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 74
Heide Rühle, Alain Lipietz

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 quater – paragrafo 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

14 bis. Gli Stati membri istituiscono un Consiglio dei consumatori di gas e di elettricità che opera in qualità di organismo di protezione dei consumatori, indipendente dall'autorità di regolamentazione. Nell'offrire un unico punto di contatto per i consumatori il

Consiglio dei consumatori di gas e di elettricità

a) tratta i ricorsi contro le aziende fornitrici;

b) fornisce consulenza alle autorità di regolamentazione, ai governi e alle aziende in merito alle esigenze dei consumatori; e

c) gode di diritti esplicitamente codificati in materia di accesso all'informazione e della prerogativa di pubblicare tali informazioni al fine di promuovere standard elevati in materia di forniture di energia e di servizi energetici fisici a favore dei consumatori.

Or. en

Motivazione

I diritti dei consumatori devono essere protetti e rafforzati. Uno dei metodi per farlo, già adottato da alcuni Stati membri, è quello di creare un Consiglio dei consumatori di energia. Organismi di questo tipo andrebbero creati in tutta l'Unione.

Emendamento 75
Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 quinquies – paragrafo 4

Testo della Commissione

La Commissione **può adottare** orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo dell'autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia, nonché sulle situazioni in cui l'Agenzia acquista la competenza a decidere la regolamentazione per le infrastrutture che collegano almeno due Stati membri. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali

Emendamento

La Commissione **può modificare gli** orientamenti in merito all'estensione dell'obbligo dell'autorità di regolamentazione di cooperare reciprocamente e con l'Agenzia, nonché sulle situazioni in cui l'Agenzia acquista la competenza a decidere la regolamentazione per le infrastrutture che collegano almeno due Stati membri. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali

della presente direttiva completandola, **sono adottate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

della presente direttiva completandola, **sono modificate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 76 **Christian Ehler**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 sexies – paragrafo 2

Testo della Commissione

(2) Nel termine di **quattro mesi** l'Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolamentazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolamentazione che ha preso la decisione controversa.

Emendamento

(2) Nel termine di **due mesi** l'Agenzia comunica il proprio parere, a seconda dei casi, all'autorità di regolamentazione che ne ha fatto richiesta o alla Commissione, nonché all'autorità di regolamentazione che ha preso la decisione controversa.

Or. de

Motivazione

Abbreviamento dei termini.

Emendamento 77 **Christian Ehler**

Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 12
Direttiva 2003/54/CE
Articolo 22 sexies – paragrafo 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La Commissione adotta orientamenti che prescrivono la procedura da seguire ai fini dell'applicazione del presente articolo. Tali misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Soppresso

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 78

Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 septies – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

Per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo la Commissione **può adottare** orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, **sono adottate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Per garantire l'applicazione uniforme del presente articolo la Commissione **può modificare gli** orientamenti che stabiliscono le metodologie e le modalità da applicare per la conservazione dei dati, nonché il formato e il contenuto dei dati da conservare. Queste misure, in quanto intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, **sono modificate** secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 27 ter, paragrafo 3.

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 79

Christian Ehler

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12

Direttiva 2003/54/CE

Articolo 22 septies – paragrafo 5

Testo della Commissione

(5) In relazione alle transazioni su strumenti derivati dell'energia elettrica tra le imprese di fornitura da un lato e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasmissione dall'altro, il presente articolo si applicherà soltanto ***dal momento in cui la Commissione avrà adottato gli orientamenti di cui al paragrafo 4.***

Emendamento

(5) In relazione alle transazioni su strumenti derivati dell'energia elettrica tra le imprese di fornitura da un lato e i clienti grossisti e i gestori dei sistemi di trasmissione dall'altro, il presente articolo si applicherà soltanto ***previa adozione degli orientamenti di cui al paragrafo 4.***

Or. de

Motivazione

L'emendamento proposto intende garantire che le linee guida siano adottate da Parlamento e Consiglio secondo la procedura ordinaria. Il trasferimento di competenze alla Commissione dovrebbe essere limitato agli adeguamenti eventualmente necessari.

Emendamento 80

Bernhard Rapkay, Robert Goebbels

Proposta di direttiva – atto modificativo

Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione sottopone annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di

*attuazione, formale e pratico, della
presente direttiva nei vari Stati membri.*

Or. de